



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 69
in data 29-07-2022

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

L'anno duemilaventidue e questo di ventinove del mese di luglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore 18:00 la Giunta del Comune di Fiscaglia e, con modalità "a distanza", in videoconferenza, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con atto G.C.n. 25 del 08.04.2022.

La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audiovideo dei componenti e del Segretario generale verbalizzante.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Fiscaglia

All'appello risultano presenti:

TOSI FABIO
BERTELLI RENATO
CHIARINI MONICA
GIAQUINTO ALESSANDRA
SOVRANI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| Presente | |
| Presente | |
| Presente | |
| Assente | |
| Presente | |

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ROMITELLI VALENTINA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Agr. TOSI FABIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che il Comune di Fiscaglia è stato istituito a far data dal 1/1/2014, giusta L.R. n. 18 del 7/11/2013, a seguito di un processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia;

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguino le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), secondo cui a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. N. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 08 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1-bis del D.L. n. 162/2019, il quale ha riconosciuto la possibilità agli enti locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei

posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni del personale anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

POSTO che per poter effettuare assunzioni a qualunque titolo, è necessario aver soddisfatto le seguenti condizioni:

- l'ente non deve versare in situazioni di deficitarietà strutturale e dissesto di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'ente deve avere attivato ed alimentato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- l'ente deve aver approvato il piano performance dell'anno di riferimento;
- l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato dell'anno di riferimento ed inviato, entro i successivi 30 giorni, i dati relativi a questi documenti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) (art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. 145/2018) ;

EVIDENZIATO in particolare che il Comune di Fiscaglia:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2021 approvato con deliberazione di CC n.17 del 28/04/2022;
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2022/2024;
- ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25/02/2022, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e annesso Piano delle performance 2022/2024;
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2021 ;
- ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto 2021 ;
- ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2022/2024 e del conto consuntivo 2021 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti) ;
- ha approvato con atto del CC n. 41 del 30/09/2021, il bilancio consolidato esercizio 2020, inviato alla BDAP nei tempi di legge;

DATO ATTO che per poter assumere, l'ente deve rispettare le seguenti condizioni:

- indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135 (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001); la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari a € 2.073.048,00

- avere approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.Lgs n.165/2001 e art. 91 del TUEL): il PTFP 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 115/2020, e modificato con deliberazione di G.C. n. 46/2021;
- avere verificato che non vi siano dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza nell'anno di riferimento (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001): agli atti dell'ente sono conservate le comunicazioni dei Responsabili di Settore che attestano che non vi sono dipendenti in sovrannumero o eccedenza;
- avere approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001): il piano triennale azioni positive 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 155 del 16/12/2019;
- aver trasmesso i piani triennali dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare della RGS n. 18/2018: sono conservate le ricevute agli atti;
- avere adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022/2024, come previsto dall'art. 6, commi da 1 a 4 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021; Il PIAO 2022/2024 è in corso di approvazione;

DATO ATTO pertanto, che prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si è proceduto alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come attestazioni rilasciate dai Responsabili di Settore (agli atti dell'Ente);

CONSTATATO che, secondo l'impostazione definita dal D.lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come teito massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

EVIDENZIATO che l'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/6/2019 ed in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito nella Legge n. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il DPCM 17/3/2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso disposto;

PRESO ATTO che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, comprensivo dei dati riferiti al 2021 forniti dal gestore TARI con nota del 01/07/2022 risulta essere pari al **16,12%** e che, pertanto, il Comune di Fiscaglia si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ossia al **26,90%** per la fascia demografica di appartenenza (Fascia E);

RILEVATO che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto *"I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Fiscaglia: 26,90%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

RILEVATO, a tal fine, che ;

- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 2.073.048,00, come certificato dal precedente responsabile nella Deliberazione di G.C. n. 115/2020;
- la spesa di personale per l'anno 2023, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima pari a € **2.721.332,73**, corrispondente al valore soglia "più basso" del 26,90%, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza della fascia demografica di appartenenza;

PRESO ATTO che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2021 al 2024 occorre moltiplicare la spesa del personale anno 2018 per le percentuali in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia

RILEVATO quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

| Spesa personale 2018 | Percentuale incremento | Anno | Importo | Totale |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1.790.162,32 | 21% | 2021 | 375.934,09 | 2.166.096,41 |
| 1.790.162,32 | 24% | 2022 | 429.638,96 | 2.219.801,28 |
| 1.790.162,32 | 25% | 2023 | 447.540,58 | 2.237.702,90 |
| 1.790.162,32 | 26% | 2024 | 465.442,20 | 2.255.604,52 |

DATO ATTO che l'attuale struttura organizzativa del Comune di Fiscaglia, confermata con la menzionata deliberazione di Giunta G.C. n. 115/2020, è formata dalle seguenti unità di massima dimensione:

- Settore Finanze e Personale
- Settore Affari Generali
- Settore Entrate
- Settore SUAP/CED
- Settore Urbanistica-Edilizia privata
- Settore Ambiente e Protezione civile
- Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
- Settore Polizia Locale

PRESO ATTO che ad oggi non sono previste cessazioni dal servizio:

RILEVATO CHE la programmazione triennale per il fabbisogno di personale 2022/2024 prevede ancora le seguenti assunzioni:

- n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C presso Settore Affari Generali, da coprire con concorso indetto con determinazione n. 729 del 19/11/2021;
- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C presso il Settore Finanze/Personale, da coprire mediante ricorso a mobilità esterna;

e che tali procedure verranno concluse nel corso dell'anno 2022;

RITENUTO allo stato attuale di prevedere la seguente programmazione del personale:

- anno 2023: nessuna assunzione programmata;
- anno 2023: nessun assunzione programmata;
- anno 2024: nessuna assunzione programmata;

CONSTATATO che non si rileva la necessità di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l' allegata asseverazione del revisore (verbale n. ...del.....) relativamente al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

VISTI:

- .. il vigente R.O.U.S.
- .. il D. Lgs. n. 267/2000
- .. il D. Lgs. n. 165/2001
- .. il vigente CCNL 21/5/2018 del comparto Funzioni Locali;

Con votazione unanime, favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutte le considerazioni in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1) di dare atto che la programmazione triennale 2022/2024 prevede ancora le seguenti assunzioni:

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C presso Settore Affari Generali, da coprire con concorso indetto con determinazione n. 729 del 19/11/2021 (assunzione effettuata il 27/06/2022)
- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C presso Settore Affari Generali, da coprire con concorso indetto con determinazione n. 729 del 19/11/2021 (assunzione effettuata il 21/07/2022)
- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C presso il Settore Finanze/Personale, da coprire mediante ricorso a mobilità esterna (assunzione in programma il 01/08/2022);

2) di provvedere ad approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, prevedendo:

- anno 2023: nessuna assunzione programmata;
- anno 2023: nessuna assunzione programmata;
- anno 2024: nessuna assunzione programmata;

3) di dare atto che, per il Comune di Fiscaglia, il parametro di virtuosità finanziaria di cui al D.L. n. 34/2019 e D.P.C.M. 17/3/2020 si colloca al di sotto del "valore soglia più basso" di spese su entrate correnti (segnatamente, percentuale del **16,12%**) e che, pertanto, per l'anno 2021 il limite di spesa per il personale per questo Ente è stato ricalcolato, nella misura complessiva di € **2.721.332,73**;

4) di dare atto che per l'anno 2023 non si rilevano eccedenze di personale (giuste attestazioni dei Responsabili di Settore, conservate in atti);

5) di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, che di seguito si rappresenta:

SETTORE FINANZE/PERSONALE

| categoria | profilo professionale | n. posti |
|-----------|---------------------------------------|--|
| D1 | Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile | 1 |
| C1 | Istruttore Amm.vo/Contabile | 4 (di cui 1 in copertura dal 01/08/2022) |

SETTORE ENTRATE

| categoria | profilo professionale | n. posti |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| D1 | Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile | 1 |
| C1 | Istruttore Amm.vo/Contabile | 1 |

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

| categoria | profilo professionale | n. posti | NOTE |
|-----------|------------------------------|----------|------|
| D1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 | |
| C1 | Istruttore Tecnico | 2 | |

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

| categoria | profilo professionale | n. posti |
|-----------|------------------------------|----------|
| D1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 |
| C1 | Istruttore Tecnico | 1 |

SETTORE SUAP E CED

| categoria | profilo professionale | n. posti | NOTE |
|-----------|---------------------------------------|----------|------|
| D1 | Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile | 2 | |
| C | Istruttore Amm.vo-Contabile | 1 | |

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

| categoria | profilo professionale | n. posti |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| D1 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 |
| C1 | Istruttore Tecnico | 2 |
| B3 | Collaboratore amministrativo | 1 |
| B3 | Collaboratore professionale tecnico | 3 |

SETTORE POLIZIA LOCALE

| categoria | profilo professionale | n. posti | NOTE |
|-----------|------------------------|----------|----------------|
| D1 | Ispettore di Vigilanza | 1 | <i>Vacante</i> |
| C1 | Istruttore Vigilanza | 5 | |

SETTORE AFFARI GENERALI

| categoria | profilo professionale | n. posti | NOTE |
|------------------|--|-----------------|--|
| D1 | Istruttore Direttivo Amm.vo/Cont.le | 3 | |
| C1 | Istruttore Amm.vo/Cont.le | 5 | <i>L'educatrice asilo nido verrà ricollocata nel corso del 2022.</i> |
| C1 | Educatrice Asilo Nido | 1 | |
| B3 | Collaboratore Amm.vo | 3 | n. 1 vacante |
| B1 | Esecutore Ausiliaria Nido | 2 (**) 1 | <i>(**) (n. 1 part-time 24 ore). L'ausiliaria nido verrà ricollocata nel corso del 2022.</i> |
| A1 | Ausiliaria | 1 | <i>(part-time 24 ore)</i> |

TOTALE POSTI

44

7) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento di spesa del personale (spesa potenziale massima);

8) di dare atto che, ferma restando la programmazione di cui al presente provvedimento, si provvederà alla copertura di ciascuno dei posti indicati nel citato allegato, previa puntuale verifica delle effettive disponibilità e coperture di bilancio;

9) di dare atto che il suddetto provvedimento potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione, adeguatamente motivate nonché in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche normative in materia di facoltà assunzionali e di spesa;

10) di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (allegato);

11) di pubblicare la presente deliberazione in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

12) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS;

DELIBERA, altresì,

con separata ed unanime votazione, favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile tenuto conto, della necessità dell'ente di dotarsi di professionalità al suo interno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Agr. TOSI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROMITELLI VALENTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.